

N. 14925 di repertorio

N. 6659 di raccolta

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre novembre dell'anno duemilaquindici.

23-11-2015

In Cremona, nella casa in Via Altobello Melone n. 39.

Dinnanzi a me Dott. GIOVANNI CORIONI, Notaio in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, senza testimoni, sono presenti i signori:

LANFRANCHI Alessandro, nato a Cremona (CR) il giorno 14 maggio 1965, , domiciliato per la carica Cremona (CR), via del Macello n. 14

il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma esclusivamente in rappresentanza della società:

"PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A." con sede in Cremona (CR), via del Macello n. 14, capitale sociale euro 2.459.172,00 interamente versato, avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona: 01308980190 - R.E.A. n.ro 160227; Partita I.V.A. n.ro 01308980190, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci in data 7 settembre 2015 verbalizzata con atto in pari data al n.ro 14623/6525 di mio repertorio, registrato a Cremona il 18/09/2015 al N. 9191 serie 1T;

BUSI STEFANO, nato a Casalmaggiore, il giorno 22 giugno 1968 domiciliato a Cremona, Via del Macello n. 14,

, il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma esclusivamente in rappresentanza della società:

"PADANIA ACQUE S.P.A.", con sede in Cremona (CR), Via del Macello n. 14, capitale sociale Euro 29.334.550,96 (ventinovemilionitrecentotrentaquattromilacinquecentocinquanta virgola novantasei), interamente versato, avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona: 00111860193, R.E.A. CR-133186, partita I.V.A. 00111860193, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri in forza della Delibera dell'Assemblea dei Soci in data 7 settembre 2015 verbalizzata con atto in pari data ai n.ri 14624/6526 di mio repertorio, registrato a Cremona il 18/09/2015 al N. 9192 Serie 1T;.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, convengono quanto segue.

Premesso:

- che con la citata delibera del 7 settembre 2015 verbalizzata con atto in pari data al N. 14623/6525 di mio repertorio **l'assemblea della società PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. ha deliberato la fusione per incorporazione della stessa società nella società PADANIA ACQUE S.P.A.;**

- che detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA**

In data 24/11/2015

al N. 11885

Serie 1T

Esatti €. 625,00

TRASCritto

a CREMONA

il 25/11/2015

NN.8199/5645

**ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE
di Cremona**

S3

in data 01.12.2015

Protocollo N. 19266/2015

S2

in data 01.12.2015

Protocollo N. 19267/2015

Imprese di Cremona in data 21.09.2015 Protocollo N. 15932/2015;

- che con la citata delibera in data in data 7 settembre 2015 come da verbale in pari data ai n.ri 14624/6526 di mio repertorio **l'assemblea della società PADANIA ACQUE S.P.A. ha deliberato la fusione per incorporazione nella stessa società della società PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.;**

- che detta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Cremona in data 21.09.2015 Protocollo N. 15933/2015;

- che i comparenti, dopo essere stati da me informati sulle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, dichiarano a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 che nei sessanta giorni successivi a tali iscrizioni nessuno dei creditori, anteriori alle rispettive iscrizioni del progetto stesso nel Registro delle Imprese, ha proposto opposizione alla presente fusione a norma degli artt. 2503 e 2505 quater del c.c.;

- che, in particolare, il progetto di fusione (depositato presso il Registro delle Imprese di Cremona in data 29 giugno 2015, per la società incorporante "PADANIA ACQUE S.P.A." ed in data 29 giugno 2015 per la società incorporata "PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.") prevede che:

* che la fusione avverrà al seguente rapporto di cambio:

numero 4,711538 (quattro virgola settecentoundicimila cinquecentotrentotto) azioni di nominali euro 0,52 di "Padania Acque S.p.A." per ogni n. 1 azioni di nominali euro 1,00 di "Padania Acque Gestione S.p.A."

* di aumentare il capitale a servizio del rapporto di cambio,

** ad un minimo di un euro 33.749.473,16 (trentatremilioni settecentoquarantanovemila quattrocentosettantatre virgola sedici) diviso in numero 64.902.833 (sessantaquattromilioni novecentoduemila ottocentotrentatre) azioni ordinarie da euro 0,52, nel caso in cui il numero delle azioni proprie possedute dalla società incorporata rimanesse invariata;

** ad un valore diverso, ma fino comunque ad un massimo di euro 35.359.522,12 (trentacinque milioni

trecentocinquantanovemila cinquecentoventidue virgola dodici) suddiviso in n.ro azioni 67.999.081 (sessantasettemilioni novecentonovantanovemila ottantuno), e precisamente per un valore pari a quello necessario alla conversione delle ex azioni proprie della società incorporata eventualmente optate dai soci della società "S.C.R.P. S.p.A." entro l'efficacia della fusione;

** nell'atto di fusione sarebbe stato quindi specificato l'ammontare del capitale sociale che deriverà a seguito della conversione in forza del rapporto di cambio, con conseguente adeguamento dell'art. 5 dello statuto sociale come allegato al

progetto di fusione;

* detto l'aumento di capitale sociale sarebbe stato coperto con parte del patrimonio netto che la società incorporante avrebbe ricevuto dalla società incorporata e sarebbe stato efficace a far data dell'efficacia della fusione;

- che la società incorporante, nella stessa assemblea di approvazione del progetto di fusione, ha deliberato di aumentare ulteriormente (al fine di rispettare il contratto di opzione di cui agli atti in autentica notaio Francesco Scali del 25/11/2013 rep. n. 3949/2395 e del 23/12/2013 rep. n. 4024/2439) il capitale sociale al sopra detto valore massimo di euro 35.359.522,12 (trentacinquemilioni trecentocinquantanovemila cinquecentoventidue virgola dodici) alle seguenti condizioni:

a) l'aumento di capitale sociale è subordinato alla efficacia della fusione qui in oggetto (e quindi potrà essere sottoscritto solo a far data da detto momento) ed al fatto che a seguito della conversione il capitale sociale della società incorporante non abbia già raggiunto detto importo;

b) l'aumento di capitale sociale, in particolare, sarà pari alla differenza tra il valore del capitale sociale della società Padania Acque S.p.a. risultante dalla fusione ed il suddetto valore massimo di euro 35.359.522,12

- che, come i comparenti dichiarano, nessun avente diritto ha esercitato l'opzione di acquisto delle azioni proprie della società incorporata, e quindi

a) l'aumento del capitale sociale della società incorporante a servizio della fusione avverrà al valore minimo previsto;

b) tutte le azioni proprie della società incorporata verranno annullate senza alcun assegnazione di azioni della società incorporante;

c) il secondo aumento di capitale sociale avverrà per il suo importo massimo previsto;

- che la fusione comporterà la modifica dello statuto sociale non solo per la variazione dell'articolo relativo al capitale sociale, ma anche per permettere l'assunzione di una configurazione "in house providing";

- che a seguito della fusione tutti gli elementi attivi e passivi della società incorporata, verranno attribuiti alla società incorporante;

- che le società partecipanti alla fusione non sono in liquidazione e non sono soggette a procedure concorsuali;

- stante quanto sopra, i comparenti intendono dar corso alla fusione per incorporazione della società PADANIA ACQUE GESTIO-

NE S.P.A. nella società PADANIA ACQUE S.P.A..

Tutto ciò premesso

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, **le predette società si dichiarano fuse mediante l'incorporazione della società PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. nella società PADANIA ACQUE S.P.A.** secondo quanto indicato nel progetto di

fusione di cui in premessa.

In particolare

a) la fusione avverrà al seguente rapporto di cambio: 4,711538 (quattro virgola settecentoundicimilacinquecentotrentotto) azioni di nominali euro 0,52 di "Padania Acque S.p.A." per ogni n. 1 azioni di nominali euro 1,00 di "Padania Acque Gestione S.p.A."

b) che verranno annullate le azioni proprie possedute dalla società incorporata;

c) che non avendo nessuno degli aventi diritto esercitato la propria opzione di acquisto delle azioni proprie della società incorporata, l'aumento di capitale sociale a servizio della fusione si realizza per il valore minimo, e quindi fino ad euro 33.749.473,16 mediante emissione di n. 8.490.235 (ottomilioniquattrocentonovantamila duecentotrentacinque) nuove azioni ordinarie di nominali euro 0,52 cad

d) che per tale ragione il secondo aumento di capitale sociale a pagamento della PADANIA ACQUE S.P.A., (che diverrà efficace dal momento dell'efficacia della fusione, ovvero al momento dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese), sarà dell'ammontare di euro 1.610.048,96 (unmilione seicentodiecimilaquarantotto virgola novantasei) - pari quindi al massimo che sarebbe stato possibile - e quindi tale da portare il capitale sociale da euro 33.749.473,16 ad euro 35.359.522,12 (trentacinquemilioni

trecentocinquantanovemilacinquecentoventidue virgola dodici). Come già deliberato dall'assemblea dei soci della società incorporante del 7 settembre 2015, detto aumento:

- sarà eseguito mediante emissione di n. 3.092.248 (tremilioninovantaduemiladuecentoquarantotto) nuove azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,52 ciascuno;

- le nuove azioni saranno offerte in opzione ai soci di "S.C.R.P. S.p.A." che non hanno esercitato il loro diritto contrattuale di opzione sulle azioni della società incorporata prima dell'efficacia della fusione;

- ogni avente diritto potrà sottoscrivere n. 4,711538 (quattro virgola settecentoundicimilacinquecentotrentotto) azioni da euro 0,52 di "Padania Acque S.p.A." per ogni n. 1 azione di nominali euro 1,00 di "Padania Acque Gestione S.p.A." su cui godevano del diritto contrattuale di opzione;

- chi sottoscriverà dovrà immediatamente liberare in denaro dette azioni per un valore di euro 0,52 (pari al valore nominale) per ogni azione sottoscritta;

- la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale dovrà avvenire entro e non oltre il 25 settembre 2016, ovvero lo stesso termine previsto dal patto di opzione (trentaquattro - mesi a decorrere dal 25 novembre 2013);

- le azioni non sottoscritte entro detta data saranno offerte in opzione alle stesse condizioni sopra indicate alla società "S.C.R.P. S.p.A." per gli ulteriori 2 mesi;

- l'aumento di capitale sociale è scindibile, per cui il capitale sociale sarà pari a quello risultante dalle sottoscrizioni effettivamente eseguite;

Le parti dichiarano che a seguito di quanto sopra:

a) il capitale sociale della società incorporante, a seguito della fusione e dell'efficacia del successivo aumento del capitale sociale, è deliberato per euro 35.359.522,12, sottoscritto e versato per euro 33.749.473,16;

b) lo statuto attuale della società incorporante a seguito della fusione e dell'efficacia dell'aumento di capitale a tutela dei terzi aventi diritto di opzione sulle ex azioni proprie della società incorporata è quello che si allega al presente atto sotto la lettera =A=, firmato dalle parti e da me notaio;

c) che la nuova compagine sociale della società incorporante, a seguito della fusione, è quella che risulta dal documento che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera =B=.

Conseguentemente, la società incorporante subentra di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, e quindi, in tutte le relative ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi, passività già pertinenti al complesso di beni trasferito, quali risultanti dalla situazione patrimoniale di fusione.

In particolare, le parti precisano che la società incorporata subentra, fra l'altro e salvo errori ed omissioni:

a) nella proprietà del bene immobile indicato nel documento che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera =C=;

b) nella proprietà dei beni mobili registrati indicati nel documento che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera =D=;

c) nelle autorizzazioni, licenze e concessioni già di pertinenza della società incorporata;

Si precisa che, come indicato dal progetto di fusione depositato ed approvato:

- la fusione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, dalla data in cui sarà stata eseguita l'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile, e precisamente a far data dal 1 dicembre 2015;

- ai fini degli effetti fiscali e contabili, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dal 1 gennaio 2015 (ovvero il primo gennaio dell'anno nel corso della quale sarà stata eseguita l'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile).

Eventuali sopravvenienze attive e passive relative al patrimonio della società incorporata accertate successivamente alle situazioni patrimoniali predisposte per il progetto di fusione, saranno a favore ed a carico della società incorporante,

anche se riferite ad eventi o fatti anteriori alla data di efficacia della fusione.

Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società incorporante PADANIA ACQUE S.P.A. tutti i documenti, licenze, autorizzazioni, concessioni, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere e comunque tutto quanto faccia parte del patrimonio già della società incorporata.

Il rappresentante della società incorporata PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. in esecuzione e conferma della più volte citata delibera dell'assemblea dei soci in data 7 settembre 2015, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante a compiere in ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento della detta società incorporata, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art. 2504 bis del c.c.

A seguito della presente fusione, sono annullate le azioni della società incorporata, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della stessa società incorporata e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

Relativamente alla società incorporante, i comparenti fanno constare che a seguito della presente fusione rimangono immutati gli organi societari, fatto salvo che sarà tempestivamente convocata l'assemblea dei soci perché la nuova compagine sociale possa deliberare in proposito.

Ai soli fini del repertorio, i comparenti mi dichiarano che il valore del patrimonio netto (capitale e riserve) attribuito alla società incorporante dalla società incorporata è pari ad euro 7.095.434, come risulta dal Bilancio al 31.12.2014.

Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società incorporante.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto ai comparenti che, approvatolo, alle ore 12,05 lo sottoscrivono.

Consta l'atto di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per tredici pagine e da me completato.

F.TO STEFANO BUSI

F.TO LANFRANCHI ALESSANDRO

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale denominata PADANIA ACQUE S.p.A..

La società opera in affidamento diretto, quale gestore unico del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona (come da contratto di servizio) garantendo l'unitarietà della gestione del servizio pubblico sopraccitato.

2. Ai sensi della normativa vigente la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci che affidano il Servizio Idrico Integrato. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione del servizio oggetto di affidamento diretto. In analogia con quanto avviene per il controllo dei propri organi ed uffici, l'Ente Pubblico Socio che affida per il tramite del sopraccitato Ufficio d'Ambito il Servizio Idrico Integrato effettua sulla società il controllo strategico, di bilancio



Stefano R...
Stefano R...
Stefano R...

preventivo e consuntivo, nonché controlli infrannuali sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le proprie strutture sulla base delle rispettive e specifiche competenze.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede in Cremona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

ARTICOLO 3 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi

plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;

- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;

- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed



Stefano Di...
Stefano Di...
Am. Com.

amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;

- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;

- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.

- La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese,

aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

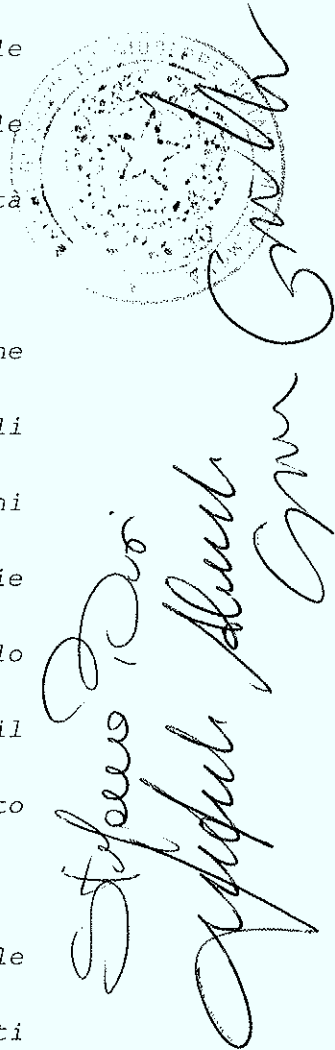
3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI - SOCI -
TRASFERIMENTI - PRELAZIONE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 33.749.473,16
(trentatremilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentosettant
atre/16) diviso in numero 64.902.833
(sessentaquattromilioninovecentoduemilaottocentotrentatre)



The block contains a circular official stamp of the Italian Republic, featuring the text 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DELL'ECONOMIA'. To the right of the stamp are two handwritten signatures in dark ink.

azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 (zero/52) euro ciascuna.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del 7 settembre 2015 approvando il progetto di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." - ha deliberato - subordinatamente al perfezionamento della detta fusione - un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per massimi € 1.610.048,96 (unmilione seicentodiecimilaquarantotto/96), mediante l'emissione di massime n. 3.096.248 (tremilioninovecentaseimiladuecentoquarantotto) azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti titolari (in forza degli atti in autentica notaio Francesco Scali del 25/11/2013 rep. n. 3949/2395 e del 23/12/2013 rep. n. 4024/2439) delle opzioni contrattuali di acquisto e riacquisto delle azioni proprie di "Padania Acque Gestione S.p.A." annullate o per effetto della fusione. Il termine entro il quale dare esecuzione all'aumento di capitale, deliberato in via scindibile, è fissato al 25/11/2016.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

3. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il

diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c..

4. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c..

ARTICOLO 6 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento.

ARTICOLO 7 - VERSAMENTI

1. Versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 9 - SOCI

1. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo - gestionale riferibile alla normativa speciale, gli azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti locali della Provincia di Cremona.

ARTICOLO 10 - ADESIONE - DOMICILIO



[Handwritten signature]

Stefano Pini
Giuseppe Alessi
[Handwritten signature]

1. La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dall'assemblea dei soci anche se anteriori all'acquisto di detta qualità. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI - PRELAZIONE

1. Le azioni sono nominative e trasferibili soltanto a enti locali della Provincia di Cremona. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente non ha effetto nei confronti della società e non può essere annotato sul libro dei soci.

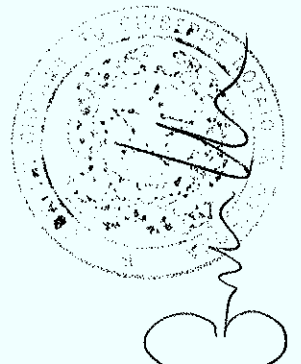
2. Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

3. Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.

A. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie

azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni di cui trattasi, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare



Stefano Rossi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C. Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c..

D. Nel caso in cui la medesima comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni esposte nella comunicazione predetta.

E. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..

F. Il Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, il Consiglio di Amministrazione, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.



Stefano P.
Giuseppe
Giovanni

4. Le disposizioni contenute nei sopra citati commi si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società.

TITOLO III - DIRITTI DEI SOCI - COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO - ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12 - DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, presuppone e comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo ai sensi di legge.

2. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito del territorio di competenza degli azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del presente statuto.

3. Il controllo analogo è esercitato anche per il tramite dell'attività del Comitato di indirizzo e controllo istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società .

4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle eventuali società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo e controllo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e negli statuti delle predette società.

ARTICOLO 13 - COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO: NOMINA, COMPOSIZIONE, SEDE

1. Il Comitato di indirizzo e controllo è composto da 11 membri, scelti tra gli Amministratori degli enti locali azionisti della società in modo da garantire un'adequata rappresentatività territoriale e demografica ed ai soci con minori azioni.

2. I componenti sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti; sei su undici sono eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio, mentre gli altri cinque componenti sono eletti dall'Assemblea.

3. I membri del Comitato di indirizzo e controllo durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato di indirizzo e controllo sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratore oppure nel momento in cui scade il mandato dell'Amministrazione che li ha espressi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2,



Stefano Piro
Stefano Piro
Grottole

mediante convocazione di apposita assemblea.

4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di indirizzo e controllo, ma solo il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE

1. Il Comitato di indirizzo e controllo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti, delle responsabilità e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi societari con esclusione del collegio sindacale con cui si confronta ai sensi del comma 4 del presente articolo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto, in conformità con quanto previsto dall'oggetto sociale. In particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo esprime autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, la cui assenza (o violazione) è fonte di

responsabilità per gli amministratori, sui seguenti atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione:

a) budget di esercizio, piani strategici, industriali, finanziari, economici e patrimoniali, programmi annuali e pluriennali delle attività di servizio e programmi annuali e pluriennali degli investimenti, in stretta coerenza con i principi di sana gestione;

b) piano del fabbisogno del personale, budget annuale di spesa per il personale e indirizzi di politica organizzativa;

c) proposte di acquisti, alienazioni e/o conferimenti di partecipazioni e/o beni immobili, oppure proposte di acquisti, alienazioni, conferimenti, affitti e/o scorpori di aziende o di rami di azienda;

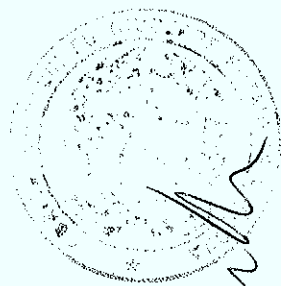
d) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 200.000,00 euro salvo si tratti di:

1) interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione dell'Ufficio di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito;

2) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie, come spese per stipendi, spese energetiche etc.;

3) spese già ricomprese negli strumenti programmatici di cui alla precedente lettera "a" già autorizzati dal Comitato di indirizzo e controllo.

3. Il Comitato di indirizzo e controllo vigila sull'attuazione



Stefano Rossi
Gianni Bazzani

degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani della società e a tal fine formula proposte all'indirizzo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri ed indirizzi vincolanti sui reports gestionali sottoposti al suo esame, con periodicità trimestrale, dal Consiglio di Amministrazione.

3bis. Il Comitato di indirizzo e controllo formula:

- le linee guida per la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, nonché gli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;
- gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo cui si uniforma l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001 da parte del Consiglio di Amministrazione;

- parere in ordine alla nomina e alla revoca del/i responsabile/i delle funzioni di internal auditing e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori.

4. Il Comitato:

- si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;
- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina

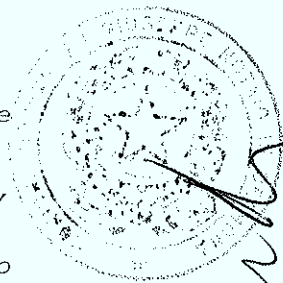
degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

5. Il Comitato di indirizzo e controllo, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

6. Il Comitato di indirizzo e controllo informa costantemente gli azionisti in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

7. Il Comitato di indirizzo e controllo è presieduto da un componente scelto dal comitato stesso fra i componenti eletti su designazione del rappresentante legale dell'Ente che affida il servizio. In caso di sua assenza o impedimento, la seduta è presieduta da un componente eletto dal Comitato stesso a maggioranza. Il Comitato delibera, nelle materie di propria competenza, con il voto favorevole di almeno 7 componenti e di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso con le maggioranze di cui al periodo precedente.

8. Il Comitato di indirizzo e controllo può chiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriore documentazione a supporto della propria attività e formulare apposite richieste di informazione in ordine a specifiche questioni inerenti il



Stefano Rossi
Segretario
Gianni Guida

servizio affidato. Qualora ciò si verifichi il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica certificata.

9. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato in via ordinaria da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di Amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni membro del Comitato;
- b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari secondo legge.

ARTICOLO 16 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Collegio Sindacale.

2. La Società si dota, inoltre, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. adottato dalla società.

TITOLO IV - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - PRESIDENZA -
COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

- ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

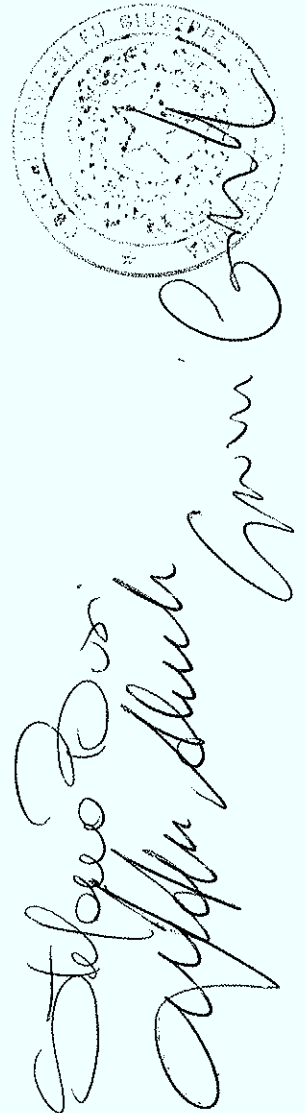
1. L'assemblea è composta di tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE

1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio in cui opera la società, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, il giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica mediante PEC, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia



Stampa circolare della Repubblica Italiana con la firma manoscritta di Stefano Rossi.

provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni ed esibirle in assemblea, qualora ve ne fosse la necessità.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

5. L'assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare i soci sull'andamento della gestione in tale periodo e sul piano di attuazione del piano degli investimenti.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ultima istanza, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente

dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 21 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60 % del capitale sociale, salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 50 % del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa



Stefano Riva

maggioranza.

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- ai sensi di legge, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi di legge, la determinazione del compenso spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi di legge, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale;
- ai sensi di legge, la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2400 C.C.;
- ai sensi di legge, la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;
- le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso spettante ai sensi del successivo art. 36;

- la nomina del Comitato di indirizzo e di controllo in conformità all'articolo 13;
- approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;
- approvazione delle operazioni strategiche della società e di quelle comportanti la modifica del perimetro del gruppo;
- le deliberazioni inerenti e conseguenti a decisioni adottate dall'Ufficio d'Ambito competente sul territorio dove la Società opera che implicino operazioni societarie straordinarie, che non siano per legge attribuite alla competenza dell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società, ovvero la cessione di aziende o di rami di azienda, la cessione di quote e/o azioni;
- l'adozione del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo e Controllo.

L'Assemblea straordinaria delibera ai sensi dell'art. 2365 c.c. sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.



Stefano Piro
Roberto Stucki
Ami Gm

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO -
ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due Sindaci supplenti, a scelta dell'assemblea, di cui almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, appartengono al genere meno rappresentato.

2. Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito.

3. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

4. I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti

dalla legge.

ARTICOLO 24 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata all'assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

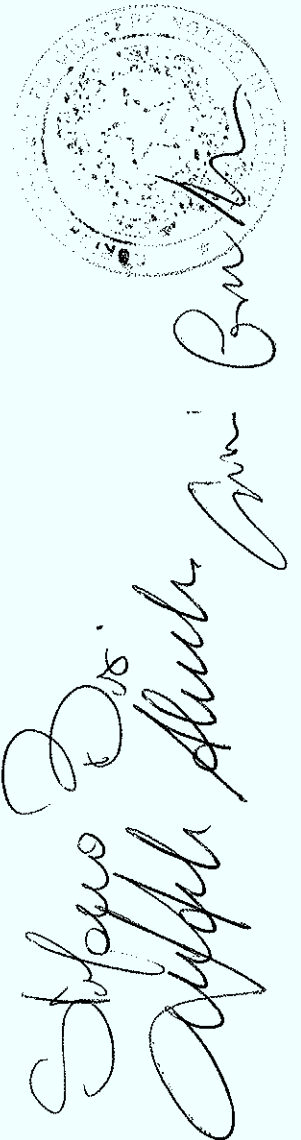
ARTICOLO 25 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale nel quale occorre indicare gli aspetti salienti relativi ai fatti oggetto di discussione, tra cui la presenza di eventuali sindaci dissenzianti con la deliberazione, che hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 26 - ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di



The image shows a circular stamp of the Collegio Sindacale, which is the body responsible for supervising the company's management. The stamp is located on the right side of the document. Below the stamp, there are three handwritten signatures in black ink, which appear to be the signatures of the members of the Collegio Sindacale.

sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.

2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE - FUNZIONAMENTO - COMPENSO - DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI - PRESIDENTE- RAPPRESENTANZA - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 27 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno uno o due Vice Presidente.

2. Al genere meno rappresentato è riservato almeno il numero di componenti dell'organo previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in

carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla società;

5. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti il Consiglio di Amministrazione quello risultante dai libri sociali.

6. In caso di cessazione di uno o più componenti, l'Assemblea provvede senza indugio a sostituirli.

7. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

8. E' considerata giusta causa di revoca degli amministratori il mancato rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Comitato di indirizzo e controllo.

ARTICOLO 28 - FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice



Stefano Pizzini
Presidente
Amministratore Delegato

Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

2. Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dal Consiglio di Amministrazione a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

3. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal Segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nei territori in cui opera la società, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

5. Ferme restando diverse e imperative disposizioni della legge, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione è preventivamente trasmessa, per opportuna conoscenza, al

Comitato di indirizzo e controllo.

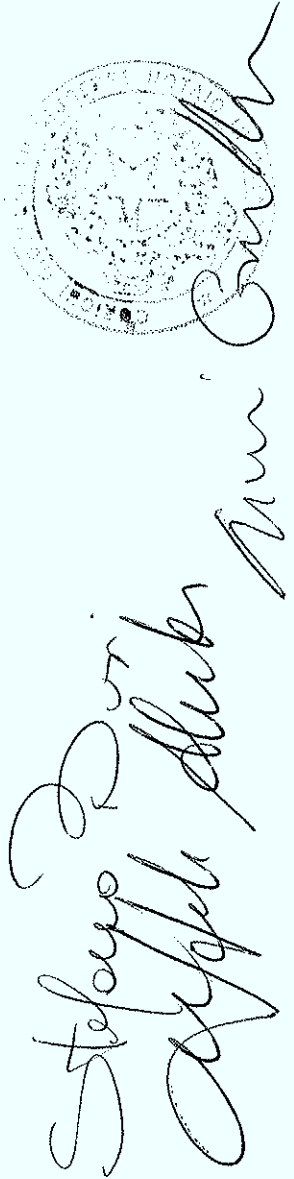
6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

8. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio dei sindaci e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 29 - COMPENSO

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio spetta un compenso determinato dall'assemblea ai sensi del



Stefano Ricci
Stefano Ricci
10/10/2019
Municipality of San Marino

precedente art. 22.

ARTICOLO 30 - DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 31 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, fermo l'esercizio del controllo analogo di cui agli artt. 1, comma 2, e 14. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

In tal senso il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione degli approvati strumenti programmatici recupera i poteri di straordinaria amministrazione, nonché quelli sui principali atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile. In tale ipotesi, l'organo amministrativo dovrà definire con precisione i limiti della delega, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per carente esercizio sia per eccesso di delega; i delegati hanno l'obbligo di riferire ogni tre mesi al

Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale. La delega di attribuzioni non può comportare alcun aumento dei compensi complessivi del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di legge, è tuttavia ammessa una differente attribuzione di compensi tra i membri in relazione alle deleghe attribuite.

2. Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;
- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- la nomina, la revoca del Direttore Generale di cui all'art. 34 dello Statuto;
- la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle eventuali società controllate, sulla base delle linee guida adottate dal Comitato di indirizzo e controllo;
- l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D. Lgs. 231/2001, in coerenza con gli orientamenti generali sull'adequatezza dell'assetto organizzativo adottati dal Comitato di indirizzo e controllo;

- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Comitato di indirizzo e controllo del/i responsabile/i delle funzioni di internal auditing e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro,



Stefano Piro
Piero Piro
Luisa Piro

salute dei lavoratori;

- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

- l'approvazione e la modifica di Regolamenti Interni.

3. Non sono altresì delegabili la definizione dei piani di programma annuali e pluriennali, dei budget di esercizio, della politica generale degli investimenti e delle tariffe, delle convenzioni e degli accordi con gli enti pubblici soci attinenti i servizi affidati, l'acquisto e il trasferimento di partecipazioni, di obbligazioni, di titoli in genere, di aziende o rami aziendali, di beni immobili e diritti immobiliari, l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi.

. Il Consiglio di Amministrazione riferisce con apposita relazione trimestrale al Comitato di indirizzo e controllo sull'andamento della gestione nonché sulle operazioni rilevanti per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue eventuali controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi e in tutti i casi di scostamento rispetto alla programmazione approvata dal Comitato, rendendo tempestiva e analitica motivazione in ordine a tali scostamenti.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società, come meglio precisato nell'articolo 33;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) intrattiene i rapporti con i soci della società;
- d) compie tutti gli atti dei quali ha facoltà in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 33 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per



Stefano Rossi
Giuseppe Rossi
Giovanni Rossi

determinati atti o categorie.

4. In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vice Presidente.

ARTICOLO 34 - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

1. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, ad altri tra i suoi componenti, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare anche procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

TITOLO VII - DIREZIONE - REVISORE LEGALE

ARTICOLO 35 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso del Direttore Generale quale retribuzione annua lorda onnicomprensiva, che non può superare quella massima del personale con qualifica dirigenziale dipendente dell'Ente che

affida il servizio.

ARTICOLO 36 - REVISIONE LEGALE

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII - BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ARTICOLO 37 - BILANCIO SOCIALE

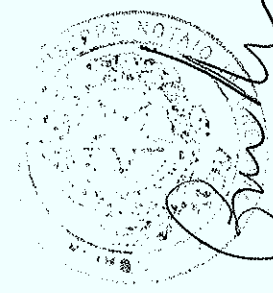
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni quando particolari o speciali esigenze lo richiedano.

ARTICOLO 38 - UTILI

1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia



Stefano Pizzini
Giuseppe Notario
Gianni

raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;

c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

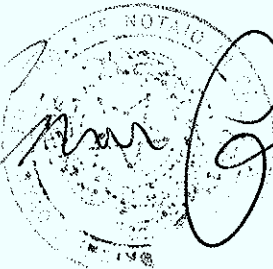
TITOLO IX - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 39 - SCIoglimento

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.

Stefano D. S.
Guglielmo Scumbr

Guglielmo Scumbr

COMPAGINE PADANIA ACQUE S.p.A. post fusione

Azionista	N. Azioni	Valore nominale	%	Azioni assegnate	Totale	%
Amministrazione Provinciale di Cremona	6.636.588	3.451.025,76	11,76437%	639.686	7.276.274	11,21103%
Comune di Acquanegra Cremonese	435.077	226.240,04	0,77124%	41.933	477.010	0,73496%
Comune di Agnadello	386.250	200.850,00	0,68469%	37.231	423.481	0,65248%
Comune di Annico	907.656	471.981,12	1,60896%	87.488	995.144	1,53328%
Comune di Azzanello	415.333	215.973,16	0,73624%	40.034	455.367	0,70161%
Comune di Bagnolo Cremasco	1.046.656	544.261,12	1,85536%	100.883	1.147.539	1,76809%
Comune di Bonemerse	382.148	198.716,96	0,67742%	36.835	418.983	0,64555%
Comune di Bordolano	180.781	94.006,12	0,32046%	17.423	198.204	0,30539%
Comune di Cà d'Andrea	231.418	120.337,36	0,41022%	22.304	253.722	0,39093%
Comune di Calvatone	426.525	221.793,00	0,75608%	41.113	467.638	0,72052%
Comune di Camisano	226.298	117.674,96	0,40115%	21.810	248.108	0,38228%
Comune di Campagnola Cremasca	21.413	11.134,76	0,03796%	2.064	23.477	0,03617%
Comune di Capergnanica	276.328	143.690,56	0,48983%	26.634	302.962	0,46679%
Comune di Cappella Cantone	269.206	139.987,12	0,47721%	25.951	295.157	0,45477%
Comune di Cappella Pienardi	277.748	144.428,96	0,49235%	26.771	304.519	0,46919%
Comune di Capralba	314.360	163.467,20	0,55725%	30.300	344.660	0,53104%
Comune di Casalbuttano	555.999	289.119,48	0,98559%	53.589	609.588	0,93923%
Comune di Casale Cremasco	358.148	186.236,96	0,63487%	34.521	392.669	0,60501%
Comune di Casaletto Ceredano	279.322	145.247,44	0,49514%	26.926	306.248	0,47186%
Comune di Casaletto Sopra	23.001	11.960,52	0,04077%	2.214	25.215	0,03885%

Luca Basso
Roberto Basso
Roberto Basso

NOTAIO IM. CANTÙ

Comune di Casaleto Vaprio	365.363	189.988,76	0,64766%	35.219	400.582	0,61720%
Comune di Casalmaggiore	4.204.104	2.186.134,08	7,45242%	405.225	4.609.329	7,10189%
Comune di Casalmorano	690.903	359.269,56	1,22473%	66.593	757.496	1,16712%
Comune di Casteldidone	403.466	209.802,32	0,71521%	38.889	442.355	0,68157%
Comune di Castelgabbiano	181.838	94.555,76	0,32234%	17.527	199.365	0,30717%
Comune di Castelleone	74.951	38.974,52	0,13286%	7.223	82.174	0,12661%
Comune di Castelverde	1.301.020	676.530,40	2,30626%	125.402	1.426.422	2,19778%
Comune di Castelvisconti	206.305	107.278,60	0,36571%	19.883	226.188	0,34850%
Comune di Cella Dati	141.492	73.575,84	0,25082%	13.640	155.132	0,23902%
Comune di Chieve	482.998	251.158,96	0,85619%	46.555	529.553	0,81592%
Comune di Cicognolo	168.480	87.609,60	0,29866%	16.236	184.716	0,28460%
Comune di Cingia dè Botti	485.241	252.325,32	0,86016%	46.772	532.013	0,81971%
Comune di Corte dè Cortesi	447.789	232.850,28	0,79377%	43.158	490.947	0,75643%
Comune di Corte dè Frati	424.480	220.729,60	0,75246%	40.915	465.395	0,71706%
Comune di Credera Rubbianò	434.806	226.099,12	0,77076%	41.909	476.715	0,73451%
Comune di Crema	24.997	12.998,44	0,04431%	2.408	27.405	0,04222%
Comune di Cremona	26.486	13.772,72	0,04695%	2.988.303	3.014.789	4,64508%
Comune di Cremona	333.701	173.524,52	0,59154%	32.166	365.867	0,56371%
Comune di Crotta d'Adda	260.157	135.281,64	0,46117%	25.075	285.232	0,43948%
Comune di Cumignano sul Naviglio	570.288	296.549,76	1,01092%	54.970	625.258	0,96338%
Comune di Derovere	131.892	68.583,84	0,23380%	12.712	144.604	0,22280%
Comune di Dovera	591.139	307.392,28	1,04788%	56.981	648.120	0,99860%
Comune di Drizzona	323.349	168.141,48	0,57319%	31.167	354.516	0,54623%



Handwritten signatures and notes:
 "Gm" (likely Gm. Gm.)
 "Alcanti" (likely Alcanti)
 "Alcanti" (likely Alcanti)
 "Alcanti" (likely Alcanti)

Comune di Fiesco	241.756	125.713,12	0,42855%	23.303	265.059	0,40839%
Comune di Formigara	89.586	46.584,72	0,15880%	8.636	98.222	0,15134%
Comune di Gabbioneta Biancamano	487.647	253.576,44	0,86443%	47.002	534.649	0,82377%
Comune di Gadesco Pieve Delmona	869.455	452.116,60	1,54124%	83.804	953.259	1,46875%
Comune di Genivolta	376.404	195.730,08	0,66723%	36.284	412.688	0,63586%
Comune di Gerre d'è Caprioli	258.330	134.331,60	0,45793%	24.901	283.231	0,43639%
Comune di Gombito	214.799	111.695,48	0,38076%	20.703	235.502	0,36285%
Comune di Grontardo	477.526	248.313,52	0,84649%	46.027	523.553	0,80667%
Comune di Grumello Cremonese	738.614	384.079,28	1,30931%	71.196	809.810	1,24773%
Comune di Gussola	529.664	275.425,28	0,93891%	51.054	580.718	0,89475%
Comune di Isola Dovarese	327.841	170.477,32	0,58115%	31.600	359.441	0,55381%
Comune di Izano	502.647	261.376,44	0,89102%	48.449	551.096	0,84911%
Comune di Madignano	765.178	397.892,56	1,35640%	73.754	838.932	1,29260%
Comune di Malagnino	579.945	301.571,40	1,02804%	55.898	635.843	0,97968%
Comune di Martignana Po	242.149	125.917,48	0,42925%	23.341	265.490	0,40906%
Comune di Monte Cremasco	355.988	185.113,76	0,63104%	34.314	390.302	0,60136%
Comune di Montodine	421.343	219.098,36	0,74690%	40.613	461.956	0,71177%
Comune di Moscazzano	246.737	128.303,24	0,43738%	23.784	270.521	0,41681%
Comune di Motta Baluffi	451.529	234.795,08	0,80040%	43.525	495.054	0,76276%
Comune di Offanengo	980.750	509.990,00	1,73853%	94.532	1.075.282	1,65676%
Comune di Olmeneta	177.968	92.543,36	0,31548%	17.155	195.123	0,30064%
Comune di Ostiano	597.850	310.882,00	1,05978%	57.627	655.477	1,00994%
Comune di Paderno Ponchielli	228.865	119.009,80	0,40570%	22.059	250.924	0,38661%
Comune di Palazzo Pignano	648.274	337.102,48	1,14917%	62.489	710.763	1,09512%

Comune di Pandino	21.413	11.134,76	0,03796%	69.062	90.475	0,13940%
Comune di Persico Dosimo	757.963	394.140,76	1,34361%	73.057	831.020	1,28041%
Comune di Pescarolo	484.235	251.802,20	0,85838%	46.673	530.908	0,81800%
Comune di Pessina						
Comune di Pessina	333.334	173.333,68	0,59089%	32.133	365.467	0,56310%
Comune di Piadena	404.996	210.597,92	0,71792%	39.035	444.031	0,68415%
Comune di Pianengo	375.378	195.196,56	0,66542%	36.180	411.558	0,63411%
Comune di Pieranica	121.530	63.195,60	0,21543%	11.713	133.243	0,20530%
Comune di Pieve d'Olimi	378.423	196.779,96	0,67081%	36.477	414.900	0,63926%
Comune di Pieve San Giacomo	228.011	118.565,72	0,40418%	21.979	249.990	0,38518%
Comune di Pizzighettone	808.755	420.552,60	1,43364%	77.952	886.707	1,36621%
Comune di Pozzaglio	686.070	356.756,40	1,21616%	66.126	752.196	1,15896%
Comune di Quintano	34.890	18.142,80	0,06185%	3.364	38.254	0,05894%
Comune di Ricengo	127.947	66.532,44	0,22681%	12.335	140.282	0,21614%
Comune di Ripalta Arpina	299.132	155.548,64	0,53026%	28.835	327.967	0,50532%
Comune di Ripalta Cremasca	1.110.035	577.218,20	1,96771%	106.994	1.217.029	1,87516%
Comune di Ripalta Guertina	168.668	87.707,36	0,29899%	16.260	184.928	0,28493%
Comune di Rivarolo del Re	455.576	236.899,52	0,80758%	43.912	499.488	0,76959%
Comune di Robecco d'Oglio	407.842	212.077,84	0,72296%	39.308	447.150	0,68895%
Comune di Romanengo	463.715	241.131,80	0,82201%	44.694	508.409	0,78334%
Comune di Salvirola	381.448	198.352,96	0,67618%	36.769	418.217	0,64437%
Comune di San Bassano	397.533	206.717,16	0,70469%	38.319	435.852	0,67155%
Comune di San Daniele Po	213.533	111.037,16	0,37852%	20.580	234.113	0,36071%
Comune di San Giovanni in Croce	398.691	207.319,32	0,70674%	38.427	437.118	0,67350%
Comune di San Martino del Lago	279.692	145.439,84	0,49580%	26.959	306.651	0,47248%



*Stefano P. e
Cristina Bianchi*

Comune di Scandolara Ravara	629.341	327.257,32	1,11560%	60.661	690.002	1,06313%
Comune di Scandolara Ripa d'Oglio	201.236	104.642,72	0,35672%	19.397	220.633	0,33994%
Comune di Sergnano	555.903	289.069,56	0,98542%	53.584	609.487	0,93908%
Comune di Sesto ed Uniti	760.343	395.378,36	1,34782%	73.288	833.631	1,28443%
Comune di Solarolo Rainerio	305.825	159.029,00	0,54212%	29.475	335.300	0,51662%
Comune di Soncino	21.413	11.134,76	0,03796%	2.064	23.477	0,03617%
Comune di Sospiro	576.064	299.553,28	1,02116%	55.525	631.589	0,97313%
Comune di Spinadesco	266.921	138.798,92	0,47316%	25.730	292.651	0,45091%
Comune di Spineda	266.734	138.701,68	0,47283%	25.711	292.445	0,45059%
Comune di Spino d'Adda	964.299	501.435,48	1,70937%	92.949	1.057.248	1,62897%
Comune di Stagno Lombardo	422.567	219.734,84	0,74906%	40.731	463.298	0,71383%
Comune di Ticengo	190.673	99.149,96	0,33800%	18.380	209.053	0,32210%
Comune di Tornata	584.610	303.997,20	1,03631%	56.350	640.960	0,98757%
Comune di Torre dè Picenardi	470.932	244.884,64	0,83480%	45.391	516.323	0,79553%
Comune di Torricelle del Pizzo	425.110	221.057,20	0,75357%	40.976	466.086	0,71813%
Comune di Trescore Cremasco	554.948	288.572,96	0,98373%	53.490	608.438	0,93746%
Comune di Trigolo	411.834	214.153,68	0,73004%	39.695	451.529	0,69570%
Comune di Vaiano Cremasco	840.359	436.986,68	1,48967%	81.001	921.360	1,41960%
Comune di Vailate	638.161	331.843,72	1,13124%	61.509	699.670	1,07803%

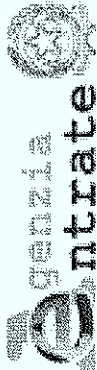
Comune di Vescovato	703.918	366.037,36	1,24780%	67.851	771.769	1,18911%
Comune di Volongo	190.614	99.119,28	0,33789%	18.370	208.984	0,32200%
Comune di Volpedo	355.638	184.931,76	0,63042%	34.276	389.914	0,60077%
	56.412.598	29.334.550,96				
		29.334.550,96	100,00000%	8.490.235	64.902.833	100,000000%
				4.414.922,20		

TOTALE GENERALE 56.412.598 € 29.334.550,96

CHECK

TOTALE	
Azioni	64.902.833 €
Capitale	33.749.473,16

Su questa compagine si innestano le operazioni successive di integrazione dei patrimoni.



Ufficio Provinciale di Cremona - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 23/11/2015

Data: 23/11/2015 - Ora: 12.11.22 Fine

Visura n.: T152451 Pag. 1

ALLEGATO C. z

AL N. 4925/6659 DIR. REP.

Dati della richiesta	Denominazione: PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di CREMONA
Soggetto individuato	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. con sede in CREMONA C.F.: 01308980190

1. Unità Immobiliari site nel Comune di CREMONA(Codice D150) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sezione Urbana	Foglio 47	Particella 42	Sub 503	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria D/7	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita Euro 22.860,00	Indirizzo Dati derivanti da VIA DEL MACELLO n. 14 piano: T-1-2; VARIAZIONE del 20/11/2015 n. 18547.1/2015 in atti dal 20/11/2015 (protocollo n. CR0063419) AMPLIAMENTO- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI	Dati ulteriori Annotazione
1					2								

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. con sede in CREMONA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/06/2006 Trascrizione n. 4438.1/2006 in atti dal 04/07/2006 Repertorio n.: 69448 Rogante: GUARDAMAGNA CARLO Sede: CREMONA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA' -	01308980190*	(1) Proprietà per 1/1

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Stefano Ricci
Stefano Ricci

ALLEGATO = D = AL N. 14925/6659 DI REP.

Elenco	Cod. Aziendale	Targa	Autovettura/Autocarro	TELAIO
ALFA ROMEO 156 TD	117	BM288DZ	Autovettura	ZAR93200000121018
FIAT 600 S	119	BM498EA	Autovettura	ZFA18700000598620
FIAT 600 S	121	BM500EA	Autovettura	ZFA18700000598849
FIAT 600 S	130	BM310EB	Autovettura	ZFA18700000602954
FIAT UNO 1.9 JTD	132	BT420ZH	Autovettura	ZFA18800000411989
FIAT DOBLO' CARGO	136	BW731NX	Autocarro	ZFA22300005088758
FIAT PUNTO 1.9 JTD	137	CD475YV	Autovettura	ZFA18800005259225
FIAT SCUDO	144	CN727MN	Autocarro	ZFA22000086106297
FIAT PUNTO JTD	148	CN993MN	Autovettura	ZFA18800000741128
FIAT PUNTO MULTIJET 16V 1248	151	CV632BH	Autovettura	ZFA18800004042268
FIAT PUNTO VAN MULTIJET	152	CV747BH	Autocarro	ZFA18800004950103
FIAT DUCATO 2.0 JTD PASSO CORTO	153	CW280MT	Autocarro	ZFA24400007622301
FIAT SCUDO 1.9 DS	155	CW334MT	Autocarro	ZFA22000086101262
FIAT SCUDO 1.9 DS	156	CW335MT	Autocarro	ZFA22000086101262
FIAT PANDA VAN 1.2 BENZINA	157	DA937PT	Autocarro	ZFA16900000607826
FIAT DUCATO 2.0 JTD PASSO CORTO	158	DA938PT	Autocarro	ZFA24400007794071
FIAT PUNTO MULTIJET 16V 1248	159	DA939PT	Autovettura	ZFA18800000889247
FIAT DOBLO' CARGO PASSO LUNGO	160	DH056ZY	Autocarro	ZFA22300005524360
FIAT DOBLO' CARGO PASSO LUNGO	161	DH057ZY	Autocarro	ZFA22300005524361
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	162	DH058ZY	Autocarro	ZFA18800001001391
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	163	DH059ZY	Autocarro	ZFA18800001001586
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	164	DH060ZY	Autocarro	ZFA18800001000591
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	165	DH061ZY	Autocarro	ZFA18800001001651
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	166	DH062ZY	Autocarro	ZFA18800001001673
FIAT PUNTO VAN MULTIJET 16V 1248	167	DH063ZY	Autocarro	ZFA18800001000597
FIAT PANDA VAN 1.3 MULTIJET VAN	168	DN324TY	Autocarro	ZFA169000001178783
FIAT PANDA DINAMIC 1.2 BENZ.	169	DN326TY	Autovettura	ZFA169000001178550
FIAT PANDA VAN 1.3 MULTIJET VAN	170	DN327TY	Autocarro	ZFA169000001179220
FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET	171	DN330TY	Autovettura	ZFA169000001175752
FIAT SCUDO 90CV CASSONE	172	DS200EY	Autocarro	ZFA27000064186417
FIAT DOBLO' CARGO	173	EB931FC	Autocarro	ZFA26300009030033
FIAT FIORINO 75 CV SX 1.3 MJ	174	ED593GT	Autocarro	ZFA22500000196798
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	175	ED347LB	Autocarro	ZFA26300009073955
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	176	EF460EC	Autocarro	ZFA26300009075986
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	177	EG135MT	Autocarro	ZFA26300009115370
FIAT DOBLO'	178	EL572VK	Autocarro	ZFA26300009175345
FIAT SCUDO	179	EL320VM	Autocarro	ZFA27000064316224
FIAT DOBLO' PASSO LUNGO	180	EL321VM	Autocarro	ZFA26300009175655
Panda Van	201	DC307VZ	Autocarro	ZFA16900000689105
Daily	202	DM362JV	Autocarro	ZCFC3584005715459
Qubo	203	DX491WB	AUTOVETTURA	ZFA22500000092424
Doblò	204	EB132FD	Autocarro	ZFA22300005726792
Ducato	205	DX294ZM	Autocarro	ZFA25000001664652
Doblò	206	DZ871YN	Autocarro	ZFA22300005711730
Doblò	207	DZ736YT	Autocarro	ZFA22300005724449
Ducato	208	EG113XZ	Autocarro	ZFA25000002041979
MACC.OPER. TRATTORE	209	CR 32015	Autocarro	409847
FIAT DOBLO'	210	CC071LW	Autocarro	ZFA223000005174935
FIAT DUCATO	211	CG790WZ	Autocarro	ZFA24400007226187
FIAT PANDA	213	CL355MG	Autovettura	ZFA16900000151388
FIAT PANDA VAN	214	CW354MV	Autocarro	ZFA16900000438328
FIAT PANDA VAN	215	DH688TX	Autocarro	ZFA16900001003723
FIAT DOBLO' VAN	216	DZ637YT	Autocarro	ZFA223000005721742
FIAT DOBLO'	217	EJ550AK	Autocarro	ZFA26300009038302
FIAT DOBLO'	218	EJ551AK	Autocarro	ZFA26300009038314
FIAT SCUDO	219	EJ598AK	Autocarro	ZFA27000064290911
FIAT PUNTO 1.3 MJ 4P	223	ER531BN	Autovettura	ZFA19900001932918
FIAT PUNTO 1.1 D	224	BV542GR	Autovettura	ZFA18800004440164
FIAT DOBLO' 1.9 D	226	CV932BE	Autocarro	ZFA223000005294638
ATUCARRO CASSONE IVECO 35C13A 3.5 D	227	CG766XE	Autocarro	ZCPC3591005468523
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	231	ES021KL	Autocarro	ZFA26300006104981
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	232	ES025KL	Autocarro	ZFA26300006104992
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	233	ES026KL	Autocarro	ZFA26300006104862
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	234	ES146KL	Autocarro	ZFA26300006104861
FIAT PUNTO 5P 1248 CC	235	ES601TX	Autovettura	ZFA1990000P009460
FIAT PUNTO 5P 1248 CC	236	ET213PE	Autovettura	ZFA1990000P040425
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	237	ET130PF	Autocarro	ZFA26300006132073
FIAT DOBLO' CARGO 90CV 1.3 MJ	238	ET133PF	Autocarro	ZFA26300006132133
FIAT PUNTO VAN 90 CV 1.3 MJ	239	EV787EJ	Autocarro	ZFA1990000P026029
FIAT DUCATO 1956 55KW	241	EW150BV	Autocarro	ZFA25000002615247
FIAT DOBLO' CARGO 1248 66 KW	242	EW151BV	Autocarro	ZFA26300006158315
CITROEN JAMPER 2198 CC 81 KW	243	EX491DY	Autocarro	VF7YFSMFA12733705
FIAT PUNTO 1248 CC 55 KW	244	EX682AA	Autovettura	ZFA1990000P104687
FIAT PUNTO 1248 CC 55 KW	245	EW138YK	Autovettura	ZFA1990000P104901
CITROEN JAMPER 2198 CC 81 KW	246	EX069XP	Autocarro	VF7YFSMFA12763306
CITROEN JAMPER 2198 CC 81 KW	247	EX070XP	Autocarro	VF7YFSMFA12763275
RENAULT KANGOO	248	EX444MY	Autocarro	VF1FW17B552229166
RENAULT KANGOO	249	EX446MY	Autocarro	VF1FW17B552229160
OPEL COMBO	250	EY321GE	Autocarro	WOL6ZYD1BF9560172
OPEL COMBO	251	EY419GE	Autocarro	WOL6ZYD1BF9560170
OPEL COMBO	252	EY422GE	Autocarro	WOL6ZYD1BF9560161
FIAT STRADA	253	EY223KT	Autocarro	ZFA278000607834701
RIMORCHIO PER SALDATRICI		CR10727		ZA6M1000BPUA00158
RIMORCHIO PER SALDATRICI		AE81369		ZDNCA400GE3800028

Stefano

